

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI TUTELA E PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1. – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio ai principi contenuti nella legge n.383/2000 e nella legge regionale dell'Emilia Romagna 9.12.2002, n.34, nonché in base all'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita una associazione non commerciale di tutela e di promozione sociale avente la seguente denominazione: "ENTE DI UTILITA' SOCIALE AMULA (Associazione Mutualistica Universitaria Lavoratori Atipici).

L'associazione ha sede in Modena, via Università n.4.

Art.2 –L'associazione opera per l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità ed intende favorire l'esercizio del diritto alla salute e alla tutela assistenziale e sociale. Essa non ha alcun fine di lucro ed ha durata illimitata.

OGGETTO E SCOPO SOCIALE

Art.3. – L'associazione, nell'ambito dell'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà, si propone di operare per lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, per l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute e alla tutela assistenziale, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali. A tale fine l'associazione potrà stipulare apposita polizza assicurativa e/o mutualistica allo scopo di garantire tutela assistenziale integrativa di quella prevista dalle leggi vigenti, per i lavoratori atipici, per i casi di maternità e malattia. Potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati anche per garantire coperture assistenziali ai lavoratori meno tutelati. Potrà svolgere ogni attività utile e funzionale agli scopi che si propone.

Art.4. – Il perseguimento di interessi collettivi di tutela e di promozione sociale viene attuato attraverso lo svolgimento di attività intese a favorire lo sviluppo della personalità umana, in tutte le sue espressioni per l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità favorendo l'esercizio del diritto alla salute e alla tutela sociale, rivolte a favore degli associati e anche di terzi, avvalendosi prevalentemente di prestazioni volontarie libere e gratuite, con il semplice rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ASSOCIATI

Art.5. – Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà periodicamente stabilita dal Consiglio.

Art.6. - Gli associati avranno il diritto di frequentare i locali sociali.

Art.7. – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.8. – Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.9. – L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni esercizio, predispone il bilancio consuntivo e redige altresì in tempo utile il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ORGANI SOCIALI

Art.10. – Gli organi sociali dell'associazione di utilità sociale sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vicepresidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art.11. – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli associati a norma dell'art.20 del Codice Civile.

Art.12. – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 13. – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art.14. – L'Assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.15. - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

Art.16. – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo cinque ad un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Assemblea.

Art.17. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.18. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.19. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea e redige il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.20. – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.21. – La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi più due supplenti, eletti annualmente dall'Assemblea degli associati. La partecipazione al Collegio Sindacale non è gratuita.

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIoglimento

Art.22. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 del Codice Civile dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

CONTROVERSIE

Art.23. – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Rimane confermata, per le controversie tra università e organi societari, la competenza del Foro di Modena, come da vigenti disposizioni in materia.